



## CONSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FATA DI AMALFI"

L'anno 2008 il giorno 4 di Febbraio alle ore 18:00 in AMALFI (Sa) 84011 alla Piazza Municipio, 27 si sono riuniti in Assemblea i seguenti signori:

Antonio LAMBIASE, nato a Minori (Sa) il 03/03/1968 e residente in Tramonti (Sa) 84010 alla Via Campinola, 40 – C.F. LMBNTN68C03F223G;

Teresa ERRICHELLO, nata a Pomigliano d'Arco (Na) il 07/02/1973 e residente in Amalfi (Sa) 84011 in Piazza Municipio, 19 - C.F. RRCTRS73B47G812R;

Maria Rosaria D'AMBROSIO, nata a Nocera Inferiore (Sa) il 22/08/1973 e residente in Angri (Sa) 84012 in Via Incoronati, 41 - Codice fiscale DMBMRS73M62F912I;

Detti componenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

i Sigg.ri

come sopra costituiti convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1)** E' costituita tra i componenti di cui sopra un'associazione ai sensi degli art. 36 e seguenti c.c. denominata "LA FATA DI AMALFI" con sede in AMALFI (Sa) 84011 alla Piazza Municipio, 27;

**Art. 2)** L'Associazione non ha fini di lucro. Essa opera per i seguenti fini:

promozione, sviluppo e diffusione della cultura musicale valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero. Pertanto potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica;
- b) Favorire e organizzare manifestazioni musicali e culturali;
- c) Promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi da camera;
- d) Svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- e) Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti,
- f) Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
- g) Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche;
- h) Avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
- i) Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci;
- j) Promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.
- k) La ricerca scientifica in materia di rapporti e correlazioni tra "musica e cervello";

## ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE "LA FATA DI AMALFI"

- l) L'utilizzo dello strumento musicale nella medicina quale strumento preventivo all'insorgere di patologie;
- m) L'utilizzo di diversi strumenti musicali in particolare nella musicoterapia quale valido strumento ed ausilio in tutti i campi della medicina quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il recupero dei portatori di handicap, degli individui psicotici ed autistici, delle persone affette da sordità e da disturbi sensoriali ed in geriatria.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

**Art. 3)** L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto, nei regolamenti e dalle norme del codice civile.

**Art. 4)** La quota associativa e la quota di partecipazione per ciascun associato che entrerà a far parte dell'Associazione sarà determinata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 5)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque di membri eletti per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall'Assemblea dei soci; i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente dell'Associazione.

A comporre il primo Consiglio direttivo, che si compone per ora da Tre (3) membri, vengono all'unanimità designati ed eletti i qui comparsi signori: Antonio LAMBIASE, Teresa ERRICHELLO e Maria Rosaria D'AMBROSIO. Tra loro sono nominati:

- Presidente: sig. Antonio LAMBIASE.
- Vicepresidente: sig. Teresa ERRICHELLO.
- Segretario: sig. Maria Rosaria D'AMBROSIO.

**Art. 7)** Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo, le parti fanno espresso riferimento all'allegato statuto ed alle norme in materia.

**Art. 8)** Le spese e tasse del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Amalfi, li 04 febbraio 2008

*Antonio Lambias*  
*Maria Rosaria D'Ambrosio*  
*Teresa Errichello*



## Articolo 1

### Denominazione e sede

1. In data 04 febbraio 2008 è costituita un'associazione denominata "LA FATA DI AMALFI". In seguito si farà riferimento ad essa indicandola brevemente con il termine Associazione. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia; I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.
2. L'Associazione ha sede in AMALFI (Sa) 84011 alla Piazza Municipio, 27

## Articolo 2

### Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

## Articolo 3

### Scopi e finalità

1. L'Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzionale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica.
2. Essa intende promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli Artisti operanti in tutto il mondo, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci.
3. Per la realizzazione di quanto suesposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'animazione, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale;
4. Per il conseguimento degli scopi statutari l'Associazione si propone di:
  - a) Promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, master class di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia tra gli adulti che tra i giovani;
  - b) Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma


*Handwritten signatures and initials.*

- di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo tra i Soci, la costituzione di gruppi di musica etnica, rock, jazz, leggera, classica e lirica;
- c) Promuovere la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività;
  - d) Svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, giornali, testi musicali, opere a carattere etno-musicale, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
  - e) Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti,
  - f) Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
  - g) Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
  - h) Offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Biblioteche e/o Fonoteche;
  - i) Avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;
  - j) Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci; A tal proposito saranno stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai Soci, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
  - k) Promuovere ed organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado.
  - l) In via sussidiaria e non prevalente l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
  - m) La ricerca scientifica in materia di rapporti e correlazioni tra "musica e cervello";
  - n) L'utilizzo dello strumento musicale nella medicina quale strumento preventivo all'insorgere di patologie;
  - o) L'utilizzo di diversi strumenti musicali in particolare nella musicoterapia quale valido strumento ed ausilio in tutti i campi della medicina quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il recupero dei portatori di handicap, degli individui psicotici ed autistici, delle persone affette da sordità e da disturbi sensoriali ed in geriatria.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali.

#### **Articolo 4**

#### **Il Patrimonio**



1. Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:
  - a) dalle quote associative annuali;
  - b) dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati, nonché dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - c) rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
  - d) proventi derivanti da prestazioni marginali commerciali rese a terzi;
  - e) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
  - f) da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti anche da non soci;
  - g) da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni stampate, audio e video;
  - h) da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
2. L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, atte a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.
3. In via accessoria, ausiliaria, secondaria e comunque marginale può svolgere le seguenti attività commerciali:
  - a) prestazioni di servizi rese a Enti Pubblici o Privati,
  - b) partecipazioni di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati.
4. L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali.
5. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.
6. L'Associazione non ha fini di lucro ed agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
7. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
8. In caso di scioglimento dell'associazione la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
9. L'associazione redigerà annualmente il bilancio o rendiconto.

## Articolo 5

### I soci

1. Sono Soci tutte le persone maggiorenni che, per interesse culturale ovvero per interessi professionali e/o di studi, vogliono aderire alle attività dell'Associazione, e che, avendone fatta richiesta, ne ottengano l'ammissione dal Consiglio Direttivo.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

3. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario; impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi.
4. Al momento dell'ammissione il socio è tenuto al versamento della quota sociale annuale. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 15 settembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
5. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 12.
6. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.
7. I Soci si dividono in:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.
- b) Soci Ordinari: sono coloro, che a domanda, avendone i requisiti artistici, chiedono di far parte dell'Associazione. La partecipazione dei Soci all'elaborazione ed alla gestione dei programmi e delle attività è considerata prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio altroché garanzia di democrazia per il buon funzionamento dell'Associazione.

I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci Ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo.

Soci Ordinari sono anche i Soci Fondatori.

- c) Soci Sostenitori: sono coloro che versano una quota associativa mensile o annuale a titolo di contributo volontario per usufruire di particolari servizi resi dall'Associazione. Chiedono l'adesione alle attività dell'Associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto.
- d) Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per l'assidua frequenza dell'Associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa e ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. Hanno funzione simbolica e di rappresentanza, possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.


8. Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti d'età e di nazionalità. L'Associazione fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno.

9. La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale, decorsi giorni 60 dall'invito formale al pagamento da parte del Consiglio Direttivo;
- c) allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva;
- d) inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale.

10. In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale.

11. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato



dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

12. L'associato radiato non può essere più ammesso.
13. In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale.
14. I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale personalmente o facendosi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.
15. A copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati ad esse.
16. Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili.

## **Articolo 6**

### **Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea Generale dei soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. il Vice-Presidente;
  - e. il Segretario/Cassiere.

## **Articolo 7**


### **L'Assemblea**

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno, in tale caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

## **Articolo 8**

### **Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni e gli esercenti la potestà parentale.



2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

### **Articolo 9**

#### **Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 10**

#### **Validità assembleare**

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

### **Articolo 11**

#### **Assemblea straordinaria**



## Statuto dell'Associazione "LA FATA DI AMALFI"

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con la lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 12** **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri: Presidente, Vice-Presidente e Segretario/Cassiere.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.
4. La seduta del Consiglio è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.
6. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.
7. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario/Cassiere, e fissa le responsabilità degli altri soci in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini statutari.
8. Il Consiglio Direttivo, può nominare tra i suoi membri o tra i Soci ordinari, un Direttore Artistico, stabilendone in apposito verbale, le mansioni.
9. Il Presidente, il Vicepresidente e, se altro socio, il Direttore Artistico compongono la Presidenza. Il Direttore Artistico, qualora sia individuato tra Soci estranei al Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.
10. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario/Cassiere sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive documentate incontrate nell'espletamento dell'incarico.
11. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
12. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
13. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo caduto.
14. Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
15. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
16. Il Consiglio Direttivo:
  - a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) nomina un Segretario /Cassiere, responsabile dei conti e della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;

## Statuto dell'Associazione "LA FATA DI AMALFI"

- c) elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- d) amministra il fondo sociale;
- e) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- f) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- g) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- i) adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- j) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.
- k) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
- l) delibera sulle domande di ammissione dei soci.

### **Articolo 13**

#### **Il Presidente**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente.

### **Articolo 14**

#### **Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni nell'espletamento di tale incarico e svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

### **Articolo 15**

#### **Il Segretario**

1. Il Segretario/Cassiere nominato dal Consiglio Direttivo, è responsabile:
  - a. della redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  - b. della tenuta dei registri contabili;
2. Controlla ed esegue la gestione amministrativa dell'Associazione, tenendone la contabilità, e ne riferisce al Consiglio Direttivo;
3. Può, congiuntamente al Presidente, avere accesso ai fondi dell'Associazione depositati presso uno sportello postale o bancario.

### **Articolo 16**

#### **Esercizio Sociale e Finanziario**



1. L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 17**

##### **Il rendiconto**

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso un separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

#### **Articolo 18**

##### **Regolamento Interno**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell'Assemblea generale dei Soci.

#### **Articolo 19**


##### **Sezioni**

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 20**

##### **Clausola Compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale, questo sarà composto da n. 03 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Salerno.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.



4. L'arbitrato avrà sede in Salerno ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

#### Articolo 21

##### Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 22

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al c.c. in tema di associazioni non riconosciute.
2. Per quanto riguarda la regolamentazione delle associazioni relativamente all'aspetto societario e fiscale si rinvia alla normativa di cui al D.leg. 460/97 a all'art. 90 L. 289/02 e successive modificazioni.

#### Articolo 23

##### Disposizioni Finali

1. Il presente Statuto è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate.

*Antonio Lenker*

*Teresa Esichello*

*Maria Rosanna D'Acquino*

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI SALERNO  
n. 171.724 al n. 1881  
Eseguita Registrazione  
20 FEB. 2008

IL DIRIGENTE  
Capo Area Servizi  
*Donato Emilio Stronale*